Equo indennizzo per compensare la perdita dell'integrità psicofisica del dipendente pubblico in conseguenza di causa di servizio a prescindere da presupposti di responsabilità a titolo di colpa o dolo del datore di lavoro o di soggetti terzi rispetto al rapporto di pubblico impiego

T.A.R. Lazio - Roma - Sentenza 28 giugno 2019, n. 8430

N. 8430/2019 Reg. Prov. Coll.
N. 1314 Reg. Ric.
ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2012, proposto da ...omissis..., rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Novelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi 19;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la condanna

della resistente al risarcimento del danno derivante dalle infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2019 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, primo maresciallo luogotenente dei Granieri dell'Esercito italiano, chiede il risarcimento del danno per le patologie accusate e già riconosciute come dipendenti dal servizio.

In particolare il militare era stato comandato, senza alcun preventivo addestramento, alla bonifica di aggressivi chimici in soluzione di cloroformio.

Riferisce il ricorrente -e tale evenienza non è stata contestata dalla resistente- che la suddetta attività di bonifica veniva svolta all'aperto, sversando il contenuto dei flaconi contenente gli aggressivi chimici (Lewisite e Yprite), in una vasca che, attraverso particolari reagenti, neutralizzava le sostanze chimiche nocive.

Il personale preposto all'indicata attività era stato equipaggiato con una maschera, stivali ed indumenti protettivi.

Alcuni giorni dopo tali operazioni di bonifica, il ricorrente aveva accusato un dolore al polpaccio destro avvedendosi, così, della esistenza di una macchia scura di circa 5/6 cm di diametro.

L'autorità sanitaria, in sede di medicazione, aveva attestato una ustione di III grado.

Successivamente il predetto, visitato presso l'ospedale di Civitavecchia, era stato inviato al Policlinico del Celio, ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico per l'asportazione dei tessuti necrotici.

Dopo sei anni dall'intervento, in prossimità della cicatrice, compariva un nodulo, che veniva asportato.

L'esame istologico attestava che lo stesso era un...omissis....

L'anno successivo il ricorrente accusava un prurito sulla cute che i sanitari riconducevano ad una ...omissis....

A partire dal 2008, lo stesso lamentava dolori al polpaccio destro, per cui i sanitari dell'ospedale Gemelli diagnosticavano una ...omissis... dovuta ad esposizioni tossiche.

Lo stesso per tali infermità otteneva, sia la pensione privilegiata che l'equo indennizzo.

Nel 2009 lo stesso avanzava alla resistente istanza di risarcimento del danno.

L'istanza non veniva riscontrata.

Conseguente il militare reagiva con ricorso giurisdizionale affidato ad un unico ed articolato motivo di gravame.

Alla udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018, il Collegio, con Ordinanza n. 2825/2018, ha disposto incombenti istruttori.

Alla successiva udienza del giorno 11 luglio 2018, su conforme richiesta delle parti, la causa è stata rinviata al giorno 5 aprile 2018 in quanto la p.a. non ha provveduto agli adempimenti istruttori richiesti.

Alla indicata udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Osserva il Collegio.

L'amministrazione resistente, malgrado la formale richiesta istruttoria volta a chiarire i fatti di causa, non ha contestato la dinamica dei fatti di causa così come rappresentati dal ricorrente, ma si è limitata ad eccepire l'intervenuta prescrizione del diritto, rilevando che la parte ha avanzato istanza di riconoscimento della causa di servizio nel 1997 e che, quindi dal 2007 è intervenuta la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, considerato che il ricorso è stato avanzato nel 2012.

Con riferimento alla eccepita prescrizione è necessario osservare quanto segue.

La prescrizione deve principiarsi dal momento in cui il danno si è manifestato all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile, così che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il relativo diritto può essere fatto valere.

Pertanto, è solo nel 2002 che comparso un leionoma vascolare, mentre nel 2003 lo stesso ha accusato un prurito perilesionale attribuito a ...omissis... e, nel 2008, ha denunciato i dolori al polpaccio destro.

Nel 2009 lo stesso è stato ricoverato nel Reparto Reumatologia del Policlinico Gemelli Complesso Columbus, con diagnosi di ...omissis... verosimilmente secondaria ad esposizione a sostanze tossiche.

Nel caso di specie occorre considerare che il ricorrente ha avuto piena contezza delle differenti patologie accusate in date diverse, ed accertate, in ultimo, nel 2009, come emerge dalla stessa documentazione dallo stesso prodotta (doc. 8 del foliario di parte).

Infatti, l'Università cattolica del Sacro Cuore, ha svolto, in occasione del ricovero del ricorrente in data 27 aprile 2009, una puntuale ricognizione della situazione del paziente in conseguenza dell'incidente del 18 luglio 1996, attestando la progressiva presenza delle patologie accusate.

Risulta, inoltre, dagli atti di causa che il ricorrente è stato sottoposto a visita medica presso la CMO in data 21 ottobre 2009 per le patologie per le quali ha chiesto il risarcimento della dipendenza da causa di servizio.

L'organo sanitario ha riconosciuto la sussistenza delle indicate patologie, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, ascrivendole alla 5° categoria tabella A), così che il predetto ha conseguito, come detto, anche il previsto equo indennizzo.

Ora, dalla suesposta ricostruzione fattuale emerge che il ricorrente ha avanzato istanza per il riconoscimento delle ulteriori patologie, collegate causalmente all'incidente del 1996, in data 31 dicembre 2007, ossia entro i termini di prescrizione del diritto, atteso che il primo episodio patologico, successivo al 1996, si è manifestato nel 2002.

Ne consegue che il diritto al risarcimento del danno, al momento della presentazione del ricorso non era prescritto.

Ciò detto, il predetto ha chiesto il risarcimento del danno, quantificato:

1) Nelle spese per visite mediche per euro 2.185,6;

2) Il danno biologico conseguente alle patologie diagnosticate per euro 59.747,53;

3) Al danno non patrimoniale per euro 39.831,68.

E' opportuno precisare.

E' insegnamento pacifico e controverso che una volta accertata, come nel caso di specie, la derivazione causale della patologia dall'ambiente di lavoro, deve dirsi contestualmente determinata una inversione dell'onere della prova in ordine alla responsabilità dell'Amministrazione di appartenenza del ricorrente per mancata osservanza delle misure minime di sicurezza necessarie a salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti (sul punto cfr. Cass. Civ. n. 17017/2007; T.A.R. Campania - Napoli, sez. VII, n. 1084/2013).

In merito la p.a. non ha offerto nessuna prova circa la mancanza di responsabilità per l'evento dannoso occorso al ricorrente, per cui tali nocumenti devono essere imputati al comportamento negligente della p.a..

Ciò detto, la pensione di privilegio, così come l'equo indennizzo, percepiti dal ricorrente, sono previsti rispettivamente dal D.P.R. n. 461 del 29.10.2001 e

dall'art. e dall'art. 67 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 (oltre che dalle previsioni di cui al D.L. n. 66/2010 che ad esse rinvia).

Preliminarmente deve essere disattesa la richiesta della speciale elargizione di cui all'art. 2 del DPR 7 marzo 2009, n. 37, poi abrogata con l'art. 2269, punto 385 del D.L. n. 66/2010 non può, comunque, applicarsi per difetto di giurisdizione (conf.: T.A.R. Roma, (Lazio) Sez. I Bis, 01/08/2018 n. 8576).

Ciò detto, con riferimento all'equo indennizzo si deve rilevare che l'istituto si configura quale corresponsione di una somma di denaro una tantum commisurata all'età ed alla retribuzione dell'avente diritto al momento della domanda amministrativa, in uno con la gravità della menomazione subita per causa di servizio.

L'equo indennizzo è collegato con lo status di dipendente pubblico ed inteso non già a reintegrare il patrimonio danneggiato da un atto illecito, ma a compensare il dipendente stesso per la perdita dell'integrità psicofisica in conseguenza di causa di servizio a prescindere da presupposti di responsabilità a titolo di colpa o dolo del datore di lavoro o di soggetti terzi rispetto al rapporto di pubblico impiego (Corte dei conti, sez. III, 21.2.1979, n. 42221).

La pensione di privilegio, la cui quantificazione è collegata al grado di infermità, ascrivibile ad una delle categorie della tabella A), è concessa al dipendente pubblico previo riconoscimento della causa di servizio, allorquando il nocumento non sia suscettibile di miglioramento.

Il trattamento di pensione privilegiata ordinario non ha natura reddituale in quanto trova il presupposto nello status di invalido riconosciuto per causa di servizio a seguito di gravi menomazioni fisiche subite e pertanto ha indubbia natura risarcitoria per la conseguente riduzione delle capacità lavorativa e di guadagno.

In altri termini, la determinazione del rateo mensile della pensione di privilegio ordinaria, pur avendo come riferimento il periodo di servizio comunque prestato dal dipendente non è esclusivamente collegato ad esso che, pertanto, costituisce solo uno dei criteri per individuare l'importo della pensione dovuto proprio in ragione della sua natura risarcitoria e non previdenziale.

Pertanto, per definire esattamente la indennità assegnata con la pensione di privilegio è necessario procedere alla trasformazione della rata corrisposta nel montante di riferimento.

Inoltre è necessario provvedere ad individuare l'esatto grado di invalidità partendo dalla infermità riconosciuta dalla CMO, considerato che la parte non ha provato un diverso e più grave stato di inabilità, limitandosi a riportare le tabelle ed i parametri Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 138 del Codice delle assicurazioni private.

Invero l'indicata normativa e quella secondaria si rapportano, per le lesioni di non lieve entità, ai punti che l'invalidità, in via automatica, comporta.

Nel caso di specie, però, l'individuazione del 25% di invalidità, asseritamente avanzata dal ricorrente non risulta compiutamente provata.

Pertanto, la invalidità riconosciuta al ricorrente dalla CMO (5° categoria tab. A), dovrà essere rapportata al grado di invalidità del ricorrente ed alla conseguente somma allo stesso dovuta, secondo i parametri indicato nel D.M. salute 3 luglio 2003.

La parte ha chiesto la cumulabilità degli indicati benefici già ottenuti con il risarcimento del danno.

In passato, il Giudice di legittimità (Cass.civ. Sez. III., 13 maggio 2004 n. 9094) ed il Giudice contabile (Corte Conti, SSRR, Sentenza n. 2/2005/QM del 17 giugno 2005) hanno concordemente ammesso il cumulo del trattamento pensionistico tabellare con il risarcimento del danno, purchè il vantaggio economico conseguito non risultasse superiore del danno subito, per cui l'azione per il risarcimento è ammissibile nel caso in cui il danno liquidato sotto tale profilo risulti superiore al trattamento erogato dall'Amministrazione e nei limiti della differenza.

Si tratta di una ipotesi di cumulo " temperato" che, in fondo, opera una compensatio lucri cum damno della vicenda risarcitoria in relazione alla unicità della condotta

La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, non ha fornito una univoca risposta alla questione della cumulabilità o meno del risarcimento del danno con l'indennità corrisposta per causa di servizio, ritenendo, in alcune decisioni, la completa cumulabilità dei due strumenti giudiziari (Cons. di Stato sez. IV, n. 2009 del 31.3.2009; Cass. Civ. n. 10291 del 27.7.2001; Cass. Civ. n. 11440 del 18.11.1997; T.A.R. Campania-Napoli n. 3536 del 7.5.2008; T.A.R. Campania, Napoli VII sez. n. 01084 del 25/02/2013).

Sul punto, per risolvere il contrasto, è recentemente intervenuta l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1 del 2018.

L'indicato organo giudiziario ha formulato il seguente principio di diritto:" la presenza di un'unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario" (Cons.St., Ad.Pl., n. 1/18).

Ne consegue che la p.a., alla luce delle riferite prescrizioni, dovrà provvedere a stabilire se alla parte compete una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno, quale differenza di quella già ottenuta a titolo di indennizzo valutato secondo i parametri indicati nella tabella del Ministero della Salute di cui al D.M. 3 luglio 2003, aumentato per il danno biologico e per quello non patrimoniale, riunito dalla giurisprudenza in forza dell'insegnamento delle famose sentenze gemelle del 2008, risarcibile anche nelle evenienze contrattuali, come quella di specie connessa ai diritti costituzionalmente garantiti, aggiungendo, alla somma così individuata, gli interessi legali dal momento dell'incidente, sino al soddisfo, provvedendo, poi, alla detrazione delle somme corrisposte a titolo di indennità preventivamente attualizzate.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei termini sopra riportati e deve ordinarsi alla p.a, a mente dell'art. 34, comma 4, cpa, previo svolgimento degli accertamenti nei termini sopra riportati, di proporre al ricorrente la somma eventualmente dovuta, detraendo quella già assegnata al predetto, entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione/notificazione della presente sentenza.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione ed ordina alla p.a, a mente dell'art. 34, comma 4, cpa, di proporre al ricorrente la somma eventualmente dovuta, detraendo quella già assegnata al predetto, entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione/notificazione della presente sentenza.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL REFERENDARIO EST
Roberto Vitanza

IL CONSIGLIERE
Rosa Perna

Depositata in Segreteria il 28 giugno 2019